

Ordine del Giorno 9/4612/106 presentato da Maria Grazia Gatti - Camera dei Deputati
mercoledì 14 settembre 2011

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge A.C. 4612 di conversione in legge del decreto- legge 13 agosto 2011 n. 138, recante «ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»

premessi che:

all'articolo 11 del decreto sui livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini prevede, al primo comma, che siano esclusi dal campo d'applicazione della normativa i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione; l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha segnalato, con preoccupazione, l'omissione tra le categorie escluse dall'applicazione della nuova normativa gli stranieri richiedenti asilo oppure titolari di protezione internazionale;

secondo l'UNHCR i tirocini formativi e d'orientamento sono uno strumento importante per l'inserimento lavorativo sia dei richiedenti asilo, sia dei titolari di protezione internazionale. I richiedenti asilo nei sei mesi successivi alla presentazione della domanda di asilo non possono svolgere attività lavorativa ma solo beneficiare di programmi di formazione, anche professionale, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 «Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»;

i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria, sono equiparati ai cittadini italiani nel diritto al lavoro ed alla formazione professionale, ai sensi dell'articolo 25, primo comma, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;

i tirocini svolti da richiedenti asilo e titolari di protezione sono solitamente realizzati nel contesto di particolari programmi di assistenza e sostegno all'integrazione, e sono quindi di norma seguiti da enti ed associazioni qualificati che contribuiscono a garantirne un corretto svolgimento;

la circolare applicativa dell'articolo 11 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 12 settembre 2011 stabilisce, a differenza del testo della legge, che richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale siano esclusi dall'applicazione del decreto,

impegna il Governo

ad assumere iniziative legislative per l'armonizzazione dell'articolo 11 con la circolare di applicazione del Ministero includendo espressamente gli stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.

Stato iter : concluso il 14/09/2011